



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0395/2013

18.11.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Kriton Arsenis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	67
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	72
PROCEDURA.....	102

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0371),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0196/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0395/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 133 del 9.5.2013, pag. 41.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, anche per quanto concerne la pesca in acque profonde, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

L'emendamento garantisce la conformità al diritto primario dell'Unione, il quale, all'articolo 11 del TFUE, stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione ambientale nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti **distruuttivi** derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde.

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde.

Le raccomandazioni recanti le misure sviluppate e adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

(NEAFC) per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili in acque profonde dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, in linea con il paragrafo 83, lettera a), della risoluzione 61/105 ed i paragrafi 119, lettera a) e 120 della risoluzione 64/72, dovrebbero essere formalmente integrate nel diritto dell'Unione in tutti i loro elementi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'Unione dovrebbe altresì svolgere un ruolo guida per quanto riguarda l'istituzione e l'attuazione di misure di buona governance per la gestione sostenibile della pesca in acque profonde, adoperandosi nelle sedi internazionali e conformemente alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla FAO e riprese nel presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La capacità dei pescherecci titolari di permessi di pesca in acque profonde è limitata dal 2002 alla capacità aggregata di tutti i pescherecci che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, abbiano pescato più di dieci tonnellate di una qualsiasi cattura mista di specie di acque

profonde. La valutazione della Commissione ha concluso che questo massimale di capacità non ha avuto un effetto positivo significativo. In base all'esperienza passata e all'assenza di dati precisi in numerosi tipi di pesca in acque profonde, risulta insufficiente gestire questo tipo di pesca ricorrendo unicamente ai limiti di sforzo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca devono essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in quanto oggetto di catture accessorie.

Emendamento

(4) Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca devono essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in quanto oggetto di catture accessorie. ***Si dovrebbe tuttavia tenere conto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture istituito dal regolamento (UE) n....../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{12bis} per consentire alle imbarcazioni che pescano piccole quantità di specie profonde e che attualmente non sono soggette ad un permesso per la pesca in acque profonde di continuare le loro tradizionali attività di pesca.***

^{12bis} ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ...***

relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e (CE) n. 1224/2009 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 639/2004 e la decisione (CE) n. 2004/585 del Consiglio (GU L ...).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde devono collaborare alle attività di ricerca scientifica che portano a un miglioramento della valutazione degli stock di acque profonde e **degli** ecosistemi di acque profonde.

Emendamento

(5) I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde devono collaborare alle attività di ricerca scientifica che portano a un miglioramento della valutazione degli stock di acque profonde e **della ricerca sugli** ecosistemi di acque profonde.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili **e che registrano i tassi più elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Occorre pertanto vietare definitivamente l'uso di reti a strascico per la pesca mirata di specie di acque profonde.**

Emendamento

(7) Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'uso di reti da posta ancorate nella pesca in acque profonde è attualmente limitato dal regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011¹³. ***Tenuto conto dei tassi elevati di catture indesiderate dovute all'uso non sostenibile di tali reti in acque profonde, e in considerazione dell'impatto ambientale degli attrezzi perduti e abbandonati, anche l'uso di questi attrezzi deve essere definitivamente vietato per la pesca mirata di specie di acque profonde.***

¹³ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

Emendamento

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) ***Tuttavia, al fine di concedere ai pescatori*** un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti, le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con reti da posta ancorate devono rimanere valide per un periodo di tempo determinato.

Emendamento

(9) ***È necessario che i pescatori dispongano di*** un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti, ***pertanto*** le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con reti da posta ancorate devono rimanere valide per un periodo di tempo determinato ***in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative per la flotta coinvolta in tale attività di pesca.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Inoltre, le navi che **devono** cambiare attrezzo **per poter continuare a praticare la pesca in acque profonde** devono poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di contribuire al finanziamento di queste misure.

Emendamento

(10) Inoltre, le navi che **intendono** cambiare attrezzo devono poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di contribuire al finanziamento di queste misure.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde **con altri attrezzi di fondo** non devono estendere la portata delle operazioni **consentite in base alla** loro autorizzazione nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che non **si possa accertare** che tale **espansione** non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde non devono estendere la portata delle operazioni **secondo la** loro autorizzazione **di pesca** nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che, **in seguito a una valutazione conforme agli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca in acque profonde elaborati dalla FAO nel 2008,** non **sia stato accertato** che tale **estensione** non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I pareri scientifici relativi a

Emendamento

(12) I pareri scientifici relativi a

determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento **e che** occorre quindi limitarne o ridurre la pesca a titolo di misura precauzionale. **Le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde non devono superare i livelli precauzionali indicati nei pareri scientifici.** Qualora, per mancanza di informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock o le specie, non deve essere concessa alcuna possibilità di pesca.

determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento. Occorre quindi limitarne o ridurre la pesca a titolo di misura precauzionale **e mirare a conseguire livelli al di sopra di quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.** Qualora, per mancanza di informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock o le specie, non deve essere concessa alcuna possibilità di pesca.

Occorre tuttavia notare che diversi stock di specie di acque profonde che rivestono notevole interesse commerciale, quali il granatiere (*Coryphaenoides rupestris*), la molva azzurra (*Molva dypterigia*) e il pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) secondo il CIEM si sono stabilizzati nel corso degli ultimi tre anni.

Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **I pareri scientifici indicano inoltre che i limiti dello sforzo di pesca costituiscono uno strumento adeguato per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde. Tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti nel settore delle acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da ciascun tipo di pesca, è opportuno che i limiti dello sforzo di pesca sostituiscano i limiti di cattura solo quando esistano garanzie che esse sono adattate a tipi di pesca specifici.**

Emendamento

(13) **La mancanza di dati esatti per quanto riguarda i tipi di pesca in acque profonde e il carattere misto della maggior parte degli stessi rende necessaria l'attuazione di misure di gestione complementari. Se del caso, è opportuno che i limiti di cattura siano associati ai limiti dello sforzo. Entrambi dovrebbero essere fissati a livelli che riducono al minimo ed evitano l'impatto sulle specie non bersaglio e sugli ecosistemi marini vulnerabili.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque profonde.

Emendamento

(15) Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque profonde. ***Gli Stati membri garantiscono la conformità con le norme sulla raccolta e la notifica dei dati, in particolare quelli relativi alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Un numero elevato di specie viene catturato nel corso delle attività di pesca in acque profonde, comprese le specie vulnerabili di squali pelagici. Occorre garantire che l'obbligo di sbarco di tutte le catture della pesca in acque profonde si estenda alle specie non soggette a limiti di cattura e che le disposizioni de minimis non si applichino a questo tipo di pesca. La

piena attuazione dell'obbligo di sbarcare potrebbe contribuire in maniera significativa a porre rimedio all'attuale mancanza di dati su questo settore e a meglio comprendere il suo impatto sull'ampia varietà di specie catturate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire lo sfruttamento **sostenibile** delle specie di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

Emendamento

a) garantire **la gestione e** lo sfruttamento **sostenibili** delle specie di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) prevenire considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde;

Motivazione

Un regolamento a livello di UE sulla gestione della pesca in acque profonde dovrebbe contribuire a ottemperare ai requisiti delle risoluzioni 61/105, paragrafi da 83 a 86, e 64/72, paragrafi 119 e 120, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde dovrebbero quindi essere un obiettivo fondamentale del presente regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ridurre al minimo e, ove possibile, prevenire le catture accessorie;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) applicare l'approccio precauzionale ed ecosistemico di gestione della pesca e garantire che le misure dell'Unione miranti alla gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde siano conformi alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le sotto-zone da II a XI delle acque unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE);

a) le sotto-zone da II a XI delle acque unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), ***comprese le attività di pesca o le attività di pesca previste svolte da pescherecci con bandiera di paesi terzi o registrati in paesi terzi;***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui **all'articolo 3** del regolamento (CE) n. **2371/2002** e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008¹⁵ del Consiglio.

¹⁵ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8.

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui **all'articolo 4** del regolamento (CE) n. **.../2013[sulla politica comune della pesca]** e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008¹⁵ del Consiglio.

¹⁵ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "zone CIEM": le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;

¹⁶ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

Emendamento

a) "zone, **sottozone, divisioni e sottodivisioni** CIEM": le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;

¹⁶ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "zone COPACE": le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;

¹⁷ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

Emendamento

b) "zone, **sottozone e divisioni** COPACE": le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;

¹⁷ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) "sfruttamento sostenibile", lo sfruttamento di uno stock o gruppo di stock ittici secondo modalità tali da ricostituire e mantenere la popolazione degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e non incidere negativamente sugli ecosistemi marini;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) "rendimento massimo sostenibile", il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito.

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le disposizioni della direttiva 2003/4/CE^{17 bis} e dei regolamenti 1049/2001/CE^{17 ter} e 1367/2006/CE^{17 quater} sull'accesso all'informazione ambientale.

2. La Commissione e gli Stati membri

garantiscono che il trattamento dei dati e i processi decisionali previsti dal presente regolamento siano effettuati nel pieno rispetto della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus", approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio)^{17 quinquies}.

^{17 bis} Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

^{17 ter} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

^{17 quater} Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

^{17 quinquies} GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Identificazione delle specie di acque profonde e delle specie più vulnerabili

1. Entro ...⁺ e in seguito ogni due anni, la Commissione procede a un riesame dell'elenco delle specie di acque profonde contenuto nell'allegato I, anche per quanto concerne la designazione delle specie più vulnerabili.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 riguardo alla modifica dell'elenco delle specie di acque profonde contenuto nell'allegato I, compresa la designazione delle specie più vulnerabili, per integrare le nuove informazioni scientifiche provenienti dagli Stati membri, dall'organismo scientifico consultivo e dalle altre pertinenti fonti di informazione, tra cui le valutazioni della lista rossa dell'IUCN. Nell'adozione degli atti delegati, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri della lista rossa dell'IUCN, della rarità della specie, della sua vulnerabilità allo sfruttamento e di un'eventuale raccomandazione dell'organismo scientifico consultivo che chieda catture accessorie nulle.

⁺ GU inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio **dell'Unione** sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica come specie bersaglio le specie di acque profonde.

Emendamento

1. Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio sono soggette a un'autorizzazione di pesca **rilasciata dallo Stato membro di bandiera** che indica come specie bersaglio le specie di acque

profonde.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il capitano della nave registra nel giornale di bordo una percentuale **di** specie di acque profonde pari o superiore **al 10% del peso totale** delle **catture della giornata di pesca interessata**.

Emendamento

c) il capitano della nave registra nel giornale di bordo una percentuale **delle** specie di acque profonde **elencate all'allegato I, catturata nelle acque incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento e** pari o superiore **a una delle seguenti soglie:**

– **15% del peso totale delle catture della giornata di pesca interessata o**

– **8% del peso totale delle catture dell'uscita in mare interessata,**

la scelta della soglia è a discrezione del capitano della nave, o

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la nave utilizza attrezzi di fondo a profondità pari o inferiori a 600 metri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera c, le specie di cui all'allegato I soggette ad applicazione differita, come indicato nella quarta

*colonna, sono prese in considerazione dal
....⁺,*

⁺ GU inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le attività di pesca non volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque profonde come catture accessorie, **e che sono effettuate da un peschereccio dell'Unione, sono** soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di acque profonde come catture accessorie.

Emendamento

3. Le attività di pesca non volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque profonde come catture accessorie, sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di acque profonde come catture accessorie.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga ai paragrafi 1 e 3, i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde per bordata di pesca.

Emendamento

5. In deroga ai paragrafi 1 e 3, i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde per bordata di pesca. **Le informazioni dettagliate di tutte le catture, sia tenute sia rigettate, tra cui la composizione delle specie, il peso e le dimensioni, sono registrate nel libro di bordo della nave e notificate alle autorità competenti.**

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La capacità di pesca globale, ***misurata in tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di*** tutti i pescherecci in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, non supera in nessun momento la capacità di pesca globale delle navi di tale ***Stato membro*** che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde nel corso ***di quello dei due anni civili precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento*** che presenta il valore più elevato.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Emendamento

1. La capacità di pesca globale di tutti i pescherecci in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, non supera in nessun momento la capacità di pesca globale delle navi di tale ***Stato membro*** che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde nel corso ***dell'anno tra il 2009 e il 2011*** che presenta il valore più elevato.

Emendamento

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 ***[sulla politica comune della pesca]. La relativa relazione, come indicato al paragrafo 2 di detto articolo, mira, per ciascun segmento, a individuare l'eventuale sovraccapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. Le relazioni sono rese pubbliche.***

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Qualora le valutazioni della capacità di cui al paragrafo 1 bis indichino che la mortalità di pesca negli stock di acque profonde è superiore ai livelli raccomandati, lo Stato membro interessato stila e include nella relazione un piano d'azione sul relativo segmento della flotta per garantire che la mortalità della pesca sugli stock sia in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 10.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Le valutazioni della capacità e i piani d'azione di cui al presente articolo sono resi pubblici.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Se le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state scambiate tra gli Stati membri, la capacità di pesca corrispondente alle possibilità scambiate deve essere assegnata allo Stato membro cedente, al fine di determinare la capacità di pesca globale a norma del paragrafo 1.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. In deroga al paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, dove non è presente la piattaforma continentale e praticamente non esistono alternative alle risorse di acque profonde, è consentita alle flotte regionali una capacità di pesca globale di specie di acque profonde che non può superare in nessun momento la capacità di pesca globale della flotta attuale di ciascuna regione ultraperiferica.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte **nonché** di ciascuna delle specie bersaglio.

1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo **annuale**, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, **con l'indicazione di tutte le sottozone, le divisioni e le sottodivisioni CIEM e COPACE interessate**, del tipo **e della quantità** di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, di ciascuna delle specie bersaglio **nonché della frequenza e della durata previste dell'attività di pesca. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.**

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è corredata da un registro delle catture delle specie di acque profonde effettuate dal peschereccio interessato, nella zona per la quale è stata presentata la domanda per il periodo 2009-2011.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Requisiti specifici relativi alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili

1. Gli Stati membri si avvalgono delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, anche in materia di biogeografia, per individuare le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili. L'organismo scientifico consultivo effettua inoltre ogni anno una valutazione delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili.

2. Laddove, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, siano state identificate le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, gli Stati membri e l'organismo scientifico consultivo ne informano tempestivamente la Commissione.

3. Entro ...⁺, sulla base delle migliori informazioni tecniche e scientifiche disponibili delle valutazioni nonché delle individuazioni da parte degli Stati membri

e dall'organismo scientifico consultivo, la Commissione redige un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili. La Commissione procede a un riesame dell'elenco a cadenza annuale sulla base dei pareri ricevuti dall'organismo scientifico consultivo.

4. La pesca con attrezzi di fondo è vietata nelle zone di cui al paragrafo 3.

5. Le chiusure di cui al paragrafo 4 si applicano a tutti i pescherecci dell'Unione quando operano in alto mare e ad ogni altro peschereccio quando la chiusura interessa le acque unionali.

6. In deroga al paragrafo 4, la Commissione può riaprire una data zona riportata nell'elenco di cui al paragrafo 3 alla pesca con attrezzi di fondo qualora, sulla base di una valutazione d'impatto e previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo, decida che sussistono prove sufficienti dell'assenza di ecosistemi marini vulnerabili nella zona in questione, oppure dell'avvenuta adozione di misure di gestione che garantiscano la prevenzione di effetti negativi significativi su detta zona.

7. Se, nel corso delle operazioni di pesca, un peschereccio riscontra prove di ecosistemi marini vulnerabili, cessa immediatamente le attività di pesca nella zona interessata. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dalla zona di pesca in cui è avvenuta la scoperta.

8. Il peschereccio segnala immediatamente la scoperta di ecosistemi marini vulnerabili alle autorità nazionali competenti, le quali, a loro volta, lo comunicano senza indugio alla Commissione.

9. Le zone di cui ai paragrafi 4 e 7 restano

chiuse alla pesca finché l'organismo scientifico consultivo non abbia eseguito una valutazione della zona e abbia concluso che non sono presenti ecosistemi marini vulnerabili o che sono state adottate misure adeguate in materia di conservazione e gestione, volte a garantire la prevenzione di considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili in tale zona, dopodiché la Commissione può riaprire la zona alla pesca.

** GU: inserire data: un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca **per la cattura di specie di acque profonde**, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che consenta l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2, lettera a), è accompagnata da un piano di pesca dettagliato che specifica:

Emendamento

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca, **emessa** a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che consenta l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2, lettera a), **o in acque internazionali a norma dell'articolo 2, lettere b e c)**, è accompagnata da un piano di pesca dettagliato che **è reso accessibile al pubblico e** specifica:

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la localizzazione delle attività previste **destinate alla cattura di** specie di acque profonde **nel mestiere di acque profonde**. **Tale localizzazione** è definita mediante

Emendamento

a) la localizzazione delle attività **di pesca** previste **per le** specie di acque profonde **che** è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale

coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984;

del 1984 *e contiene l'indicazione di tutte le sottozone, divisioni e sottodivisioni CIEM e COPACE interessate;*

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'eventuale localizzazione delle attività del mestiere in acque profonde nel corso ***degli ultimi tre anni civili completi. Tale localizzazione*** è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore precisione possibile.

Emendamento

b) l'eventuale localizzazione delle attività del mestiere in acque profonde nel corso ***nel periodo 2009-2011, che*** è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore precisione possibile, ***riportando l'indicazione di tutte le sottozone, divisioni e sottodivisioni CIEM e COPACE interessate;***

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il tipo di attrezzi e la profondità di utilizzo degli stessi, un elenco delle specie bersaglio e le misure tecniche da attuare, in linea con le misure tecniche relative alla gestione della pesca raccomandate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e le misure a norma del regolamento (CE) n. 734/2008, nonché la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non siano già a disposizione delle autorità competenti dello Stato di bandiera interessato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima di rilasciare un'autorizzazione, gli Stati membri verificano, mediante i dati dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) di tali pescherecci, che le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1, lettera b) siano esatte. Se le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, lettera b) non corrispondono ai dati SCP, l'autorizzazione non è rilasciata.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le attività di pesca autorizzate sono limitate alle zone di pesca esistenti stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Qualsiasi modifica al piano di pesca è soggetta ad una valutazione da parte dello Stato membro di bandiera. Un piano di pesca modificato è accettato dallo Stato membro di bandiera solo se non

consente operazioni di pesca in zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Il mancato rispetto del piano di pesca comporta il ritiro da parte dello Stato membro di bandiera dell'autorizzazione di pesca al peschereccio interessato.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. Le imbarcazioni di piccole dimensioni che, a causa di fattori tecnici quali il tipo di attrezzo utilizzato o la capacità dell'imbarcazione, hanno una capacità di cattura non superiore a 100 kg di specie di acque profonde per bordata di pesca sono esentate dall'obbligo di presentare un piano di pesca.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 septies (nuovo)

1 septies. Le domande di rinnovo dell'autorizzazione per la pesca di specie di acque profonde possono essere esentate dall'obbligo di presentare un piano di pesca dettagliato, a meno che non siano previste modifiche alle operazioni di pesca dell'imbarcazione interessata, nel qual caso deve essere presentato un piano rivisto.

**Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

2. Qualsiasi autorizzazione di pesca rilasciata sulla base di una domanda effettuata a norma del paragrafo 1 precisa gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di pesca prevista può essere estesa oltre la zona dell'attività di pesca esistente a condizione che lo Stato membro abbia valutato e documentato, sulla base di pareri scientifici, che una tale estensione non avrebbe effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per la pesca con attrezzi di fondo nelle acque in cui la pesca in acque profonde non è stata effettuata nel periodo 2009-2011, a norma del paragrafo 1, lettera b), è necessaria un'autorizzazione di pesca ai sensi dell'articolo 4. Non è rilasciata alcuna autorizzazione a meno che lo Stato membro non abbia valutato e documentato, sulla base dei migliori pareri e dati scientifici disponibili, che le attività di pesca interessate non hanno significativi effetti negativi per l'ecosistema marino. Tale valutazione è eseguita in conformità con il presente regolamento e con gli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008 ed è resa disponibile al pubblico. La Commissione, in consultazione con lo Stato membro interessato e l'organismo scientifico consultivo, esamina tale valutazione per accertare che siano state individuate tutte le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili e che le misure di gestione e di mitigazione proposte siano sufficienti a prevenire impatti negativi significativi per

gli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Prima del ...⁺ non si procede al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde, anche per quanto riguarda le zone definite al paragrafo 1, lettera b), a meno che lo Stato membro non abbia valutato e documentato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, che le attività di pesca in questione non avrebbero effetti negativi significativi sull'ecosistema marino. Tale valutazione è eseguita in conformità con gli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008, come riportato anche nell'allegato II bis, ed è resa disponibile al pubblico.

⁺ GU inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri applicano l'approccio precauzionale in sede di effettuazione delle valutazioni d'impatto. È vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo nelle zone che non sono state oggetto di una valutazione d'impatto o per le quali detta valutazione è stata effettuata ma non in conformità degli orientamenti della

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 non sono rilasciate per le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, a meno che la Commissione, previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo, non accerti che sussistono prove sufficienti dell'avvenuta adozione di misure di conservazione e gestione che garantiscono la prevenzione degli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. È necessario eseguire nuove valutazioni di impatto se l'attuale pesca con attrezzi di fondo o la tecnologia applicabile subiscono modifiche significative o se vi sono nuovi dati scientifici che indicano la presenza di ecosistemi marini vulnerabili in una determinata zona.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexes. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, occorre indicare informazioni relative a tutte le catture di specie di acque profonde, sia tenute sia rigettate, tra cui la composizione delle specie, il peso e le dimensioni.

**Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri attuano misure volte a garantire che tutte le navi che catturano specie di acque profonde, in virtù o meno di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 4, registrino tutte le catture di dette specie e le notifichino alla pertinente autorità competente.

**Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri predispongono i sistemi necessari a garantire che, ove possibile, i dati raccolti siano notificati alle autorità competenti pertinenti subito dopo il loro ottenimento, al fine di ridurre i rischi per gli ecosistemi marini vulnerabili, limitare le catture accessorie al minimo e consentire una gestione migliore della pesca grazie a un "controllo in tempo reale".

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I dati pertinenti da registrare e notificare in conformità del presente articolo includono, come minimo, il peso e la composizione delle specie per tutte le catture in acque profonde.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data, le autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno né rilasciate né rinnovate.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne valuta l'attuazione conformemente all'articolo 21. L'utilizzo di tutti i tipi di attrezzi da pesca destinati alla cattura di specie di acque profonde è valutato rivolgendo particolare attenzione all'impatto sulle specie più vulnerabili e sugli ecosistemi marini vulnerabili. Se dalla valutazione emerge che gli stock ittici di acque profonde di cui all'allegato I, escluse le specie riportate in detto allegato I e soggette ad applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), non sono sfruttati ai livelli di rendimento massimo sostenibile adeguati per ricostituire e mantenere le popolazioni di specie di acque profonde al di sopra dei livelli in grado di produrre un rendimento massimo sostenibile, e che gli ecosistemi marini vulnerabili non sono protetti da impatti negativi significativi, la Commissione presenta entro il ...⁺ una proposta di modifica del presente regolamento. Tale proposta assicura che le autorizzazioni di pesca per le imbarcazioni che praticano la pesca di

specie di acque profonde, a norma dell'articolo 4, con reti a strascico o reti da posta ancorate, scadano e non siano rinnovate, e che siano poste in essere tutte le misure necessarie in relazione agli attrezzi di fondo, compresi i palangari, per garantire la protezione delle specie più vulnerabili.

⁺ GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento **compatibile con** il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione.

Emendamento

1. Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento tale da garantire che **le popolazioni di specie di acque profonde interessate si ricostituiscano progressivamente o si mantengano al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre** il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione. **Tale tasso di sfruttamento contribuisce al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino dell'Unione entro il 2020 ed è basato sulle migliori informazioni scientifiche disponibili.**

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento

Emendamento

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento

compatibili con il **rendimento massimo sostenibile**, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

coerenti con il **paragrafo 1**, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, **non possono essere concesse** possibilità di pesca per il **tipo di pesca in questione**.

Emendamento

b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, **le** possibilità di pesca per il **periodo di gestione della pesca in questione non possono essere fissate a un livello superiore ai tassi stabiliti nell'ambito dell'approccio del COPACE per gli stock per cui sono disponibili dati limitati**.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. quando il CIEM non è stato in grado di determinare i tassi di sfruttamento di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), anche per quanto riguarda gli stock o le specie per cui sono disponibili dati limitati, non possono essere concesse possibilità di pesca per il tipo di pesca in questione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le possibilità di pesca fissate per le specie di acque profonde tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e garantiscono la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Nell'assegnazione delle possibilità di pesca disponibili, gli Stati membri osservano i criteri stabiliti all'articolo 17 del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Le misure di gestione, anche per quanto riguarda la fissazione delle possibilità di pesca per le specie bersaglio e le catture accessorie nella pesca multispecifica, la zona e i fermi stagionali, nonché l'utilizzo di attrezzi selettivi, sono concepite e introdotte per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accessorie delle specie di acque profonde e per garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie sulle quali la pesca ha avuto effetti negativi.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Misure di conservazione

1. Gli Stati membri applicano l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca e adottano misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde e delle specie non bersaglio. Tali misure mirano a ricostituire gli stock depauperati, a ridurre al minimo, prevenire e, ove possibile, eliminare le catture accessorie, a proteggere le aggregazioni riproduttive e a garantire l'adeguata protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e la prevenzione di effetti negativi significativi sui medesimi. Esse possono includere divieti in tempo reale, stagionali o permanenti di talune attività di pesca o attrezzi in determinate zone.

2. Il presente regolamento contribuisce all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, secondo quanto previsto nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{17e}, anche relativamente al fatto che, in particolare, tutti gli stock delle specie pescate devono presentare una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock ed essere conformi ai descrittori 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10.

^{17e} Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Obbligo di sbarco di tutte le catture

1. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla politica comune della pesca], tutte le catture di specie ittiche e non ittiche, a prescindere dal fatto che siano soggette a limiti di cattura o meno, effettuate da un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca per le specie di acque profonde ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 o 3, del presente regolamento sono trasportate e conservate a bordo, registrate nel giornale di bordo e sbarcate. Le disposizioni de minimis non si applicano a tali pescherecci.

Motivazione

Un gran numero di specie viene catturato durante le attività di pesca in acque profonde, ma solo 9 delle 53 specie comprese nella proposta della Commissione sono soggette a limiti di cattura. Occorre garantire che l'obbligo di sbarco di tutte le catture della pesca in acque profonde si estenda alle specie non soggette a limiti di cattura e che le disposizioni de minimis non si applichino a questo tipo di pesca.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Capo 3 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Gestione mediante limiti dello sforzo di
pesca

Emendamento

Limiti dello sforzo di pesca **e misure di
accompagnamento**

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Fissazione delle possibilità di pesca
**unicamente per mezzo di limiti dello
sforzo di pesca**

Emendamento

Fissazione delle possibilità di pesca

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

**1. Il Consiglio, deliberando a norma del
trattato, può decidere di passare dalla
fissazione di possibilità di pesca annuali**
per le specie di acque profonde **sia** in
termini **di limiti dello sforzo di pesca che**
di limiti di catture alla sola fissazione di
limiti dello sforzo di pesca riservati a
determinati tipi di pesca.

Emendamento

1. Le possibilità di pesca per le specie di
acque profonde **sono fissate** in termini **di**
totale ammissibile di catture (TAC).

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**1 bis. Oltre ai TAC, possono essere fissati
limiti allo sforzo di pesca.**

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La fissazione delle possibilità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 1 bis rispetta gli obiettivi stabiliti all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso ***dei due anni civili precedenti***.

2. Ai fini del paragrafo 1 ***bis***, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso ***del periodo 2009-2011***.

Ai fini della valutazione dei livelli di sforzo di pesca di cui al primo comma, le specie elencate nell'allegato I soggette all'applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), come indicato nella quarta colonna dell'allegato, sono prese in considerazione soltanto a partire dal⁺

⁺ GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I limiti dello sforzo di pesca stabiliti per i mestieri di pesca profonda tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e sono fissati a un livello in grado di garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto ***all'attrezzo regolamentato***, alle specie bersaglio e alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; ***nonché***

a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto ***al tipo e alla quantità di attrezzi regolamentati***, alle specie e ***ai specifici stock*** bersaglio, ***alla profondità e*** alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'unità dello sforzo di pesca da utilizzare ai fini della gestione.

b) l'unità dello sforzo di pesca ***o la combinazione di unità*** da utilizzare ai fini della gestione. ***nonché***

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i metodi e i protocolli per la sorveglianza e la notifica dei livelli di sforzo durante un periodo di gestione della pesca.

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove i limiti dello sforzo di pesca annuo abbiano sostituito i limiti di cattura a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, gli
Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

1. Gli Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) misure volte ***ad evitare un aumento della*** capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo;

a) misure volte ***a prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e un'eccessiva*** capacità di pesca.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) misure volte ***ad evitare un aumento*** delle catture accessorie delle specie più

(b) misure volte ***a prevenire e ridurre al minimo le*** catture accessorie, ***in***

vulnerabili nonché

***particolare le catture accessorie delle
specie più vulnerabili nonché***

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte ***allo*** sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca.

Emendamento

c) disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte ***innanzitutto a evitare la cattura di specie indesiderate e richiedono lo*** sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca ***o che le specie abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza a lungo termine in caso di rigetto in mare;***

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nel mestiere in acque profonde.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le suddette misure restano in vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati al paragrafo 1, ***lettere a), b) e c).***

Emendamento

2. Le suddette misure restano in vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati al paragrafo 1.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le misure adottate in conformità del paragrafo 1.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione.

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione **e successivamente ogni anno.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualora lo Stato membro interessato non notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore **dei limiti dello sforzo di pesca;**

a) qualora lo Stato membro interessato non notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore **del presente regolamento.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Misure specifiche dell'Unione

Nell'ottica di prevenire e ridurre al minimo le catture accessorie, in particolare le catture accessorie delle specie più vulnerabili, possono essere decise modifiche degli attrezzi o la chiusura in tempo reale delle zone in cui si registra un tasso elevato di catture accessorie.

Emendamento 92

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento deve intendersi come un "piano pluriennale" ai fini del regolamento **(CE) n. 1224/2009**.

Emendamento

1. Il presente regolamento deve intendersi come un "piano pluriennale" ai fini del regolamento **(UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca]**.

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le specie di acque profonde sono considerate "specie soggette a un piano pluriennale" e "stock soggetti a un piano pluriennale" ai fini del regolamento **(CE) n. 1224/2009**.

Emendamento

2. Le specie di acque profonde sono considerate "soggette a un piano pluriennale" e "stock soggetti a un piano pluriennale" ai fini del regolamento **(UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca]**.

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano i porti nei quali avranno luogo lo sbarco e il trasbordo delle catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg. Entro ...⁺, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei porti designati.

⁺ GU inserire la data: 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati **per lo sbarco di specie di acque profonde.**

Emendamento

2. Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Onde migliorare la coerenza e il coordinamento nell'Unione, la Commissione istituisce misure per le navi, i porti designati e le pertinenti autorità competenti relativamente alle procedure di ispezione e vigilanza necessarie allo sbarco e al trasbordo delle specie di acque profonde nonché alla registrazione e alla dichiarazione dei dati di sbarco o di trasbordo, compresi, come minimo, il peso e la composizione delle specie.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le navi che sbarcano o trasbordano specie di acque profonde si conformano ai termini e alle condizioni di registrazione e dichiarazione del peso e della composizione delle specie di acque profonde sbarcate o trasbordate e rispettano tutte le procedure di ispezione e vigilanza relative allo sbarco e al trasbordo delle specie di acque profonde.

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di tutte le navi dell'Unione che intendono sbarcare 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, **indipendentemente dalla lunghezza della nave.**

I comandanti di tutte le navi dell'Unione, ***indipendentemente dalla loro lunghezza***, che intendono sbarcare ***o trasbordare*** 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera ***e all'autorità dello Stato del porto di approdo. I comandanti delle navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di dette navi, comunicano con le autorità competenti almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Ciononostante, le piccole imbarcazioni prive di giornale di pesca elettronico e quelle artigianali sono esentate dall'obbligo di notifica.***

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno un anno **nei** casi seguenti:

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno un anno **in tutti i** casi seguenti:

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, **se del caso**, i limiti di cattura **o** di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; **o**

Emendamento

(a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o **ai** limiti di cattura **e** di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la mancata raccolta, registrazione e notifica dei dati in conformità dell'articolo 8;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b ter) il mancato rispetto dei requisiti
stabiliti nella politica comune della pesca;***

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b quater) in tutti i casi specificati nel
regolamento (CE) n. 1005/2008^{17f}, del
Consiglio, in particolare le disposizioni di
cui ai capi da VII a IX.***

^{17f} Regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, che
istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la
pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008,
pag. 1).

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

***2. Il paragrafo 1 non si applica qualora le
inadempienze ivi indicate siano dovute a
cause di forza maggiore.***

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Capitolo 5 – titolo

Testo della Commissione

RACCOLTA DI DATI

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del regolamento (CE) n. 199/2008¹⁸ del Consiglio e in altre misure adottate nell'ambito del suddetto regolamento.

¹⁸. GU L 60 del 05.03.08, pag. 1.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

RACCOLTA DI DATI **E CONFORMITÀ**

Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del regolamento (CE) n. 199/2008¹⁸ del Consiglio e in altre misure adottate nell'ambito del suddetto regolamento. ***Gli Stati membri garantiscono che siano predisposti i sistemi necessari a facilitare la comunicazione delle catture delle specie bersaglio e delle catture accessorie nonché la trasmissione delle prove degli eventuali rinvenimenti di ecosistemi marini vulnerabili, laddove possibile in tempo reale.***

¹⁸. GU L 60 del 05.03.08, pag. 1.

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri istituiscono un programma di copertura di osservazione per garantire la raccolta di dati affidabili, puntuali e precisi sulla cattura e sulla

cattura accessoria di specie di acque profonde, sulle scoperte di ecosistemi marini vulnerabili nonché di altre informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva esecuzione del presente regolamento. Le imbarcazioni che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e sono in possesso di un'autorizzazione di pesca per specie di acque profonde garantiscono una copertura di osservazione del 100%. Tutte le altre imbarcazioni con un'autorizzazione di pesca per specie di acque profonde garantiscono una copertura di osservazione del 10%.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, ***salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza***. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***svolgono i compiti ricorrenti relativi alla raccolta di dati, secondo quanto indicato al paragrafo 1,***

Emendamento

2. Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, ***secondo le condizioni definite al paragrafo 4***. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico.

Emendamento

a) ***sono qualificati per lo svolgimento dei loro doveri e compiti quali osservatori scientifici, anche per quanto riguarda la capacità di identificare le specie trovate negli ecosistemi di profondità;***

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) registrano in maniera indipendente, nello stesso formato usato nel giornale di bordo della nave, le informazioni sulle catture previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) documenta l'eventuale scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili e raccoglie le informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quinquies) registra le profondità a cui è utilizzato l'attrezzo;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a sexies) entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione, presentano una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato; tali autorità ne inviano una copia alla Commissione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte della Commissione stessa.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È proibito che gli osservatori scientifici siano:

i) un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;

ii) un dipendente del comandante della nave alla quale sono stati assegnati;

iii) un dipendente del rappresentante del comandante;

iv) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;

v) un parente del rappresentante del comandante.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La raccolta dei dati può consentire la creazione di partenariati tra scienziati e pescatori e contribuire al settore della ricerca in materia di ambiente marino, biotecnologie, scienze alimentari, trasformazione ed economia.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti dati suddivisi per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o alle catture effettuate.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti dati suddivisi per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o alle catture effettuate.
Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Capitolo V bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

**Capitolo V bis
ASSISTENZA FINANZIARIA**

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

**Assistenza finanziaria alla sostituzione
degli attrezzi da pesca**

- 1. I pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate nel mestiere di acque profonde sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca affinché sostituiscano gli attrezzi da pesca, apportino alle navi le modifiche che ne derivano e ottengano le necessarie formazioni e competenze, a condizione che i nuovi attrezzi siano notoriamente migliori in termini di selettività con riguardo alla taglia o alla specie, esercitino un impatto minore e ridotto sull'ambiente marino e sugli ecosistemi marini vulnerabili e non implicino un aumento della capacità di pesca della nave, secondo la valutazione della Commissione, previa consultazione del pertinente organismo scientifico indipendente.**
- 2. I pescherecci sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali delle specie di acque profonde, in particolare delle specie più vulnerabili.**
- 3. Il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio dell'Unione.**
- 4. L'accesso all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è subordinato al pieno rispetto del presente regolamento, della politica comune della pesca e del diritto ambientale dell'Unione.**

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione **a tempo indeterminato.**

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione **per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento** la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, **lettere a) e b)**, sono stati raggiunti.

Emendamento

1. Entro ...⁺, la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, sono stati raggiunti.

⁺ GU inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e ***l'evoluzione dei loro livelli di rigetti***;

Emendamento

a) le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e ***i progressi conseguiti per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione al minimo e, ove possibile, l'eliminazione delle catture accidentali***;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) ***le attività di pesca che sono gestite unicamente in base ai limiti dello sforzo di pesca e*** l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili.

Emendamento

e) l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la qualità delle valutazioni d'impatto realizzate a norma dell'articolo 7;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il numero delle imbarcazioni e dei porti dell'Unione direttamente interessati dall'applicazione del presente

regolamento.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) l'efficacia delle misure istituite per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di acque profonde e per prevenire le catture accessorie delle specie non bersaglio, in particolare per le specie più vulnerabili;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) la misura in cui gli ecosistemi marini vulnerabili siano stati efficacemente protetti tramite la limitazione delle attività di pesca autorizzate alle zone di pesca in acque profonde esistenti, le zone di divieto, la regola dell'allontanamento e/o altre misure;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e sexies) l'applicazione del limite di profondità di 600 metri.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione, se del caso, presenta entro il ⁺ proposte di modifica al presente regolamento.

⁺ GU inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma non saranno in ogni caso più valide dopo il **30 settembre 2012**.

Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma non saranno in ogni caso più valide dopo il ...⁺.

⁺ GU inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato I

Allegato I

Sezione 1: Specie di acque profonde

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>	<u>Specie più vulnerabile</u> <u>(x)</u>
<i>Centrophorus granulosus</i>	Sagrì	x
<i>Centrophorus squamosus</i>	Sagrì atlantico	x
<i>Centroscyllium fabricii</i>	Pescecane nero	x
<i>Centroscyrnus coelolepis</i>	Pailona	x
<i>Centroscyrnus crepidater</i>	Squalo musolungo	x
<i>Dalatias licha</i>	Zigrino	x
<i>Etmopterus princeps</i>	Pesce diavolo maggiore	x
<i>Apristuris spp</i>	Gattuccio	
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Squalo serpente	
<i>Deania calcea</i>	Squalo becco d'uccello	
<i>Galeus melastomus</i>	Boccanera	
<i>Galeus murinus</i>	Gattuccio islandese	
<i>Hexanchus griseus</i>	Squalo capopiatto	x
<i>Etmopterus spinax</i>	Sagrì nero	
<i>Oxynotus paradoxus</i>	Pesce porco atlantico	
<i>Scymnodon ringens</i>	Cagnolo atlantico	
<i>Somniosus microcephalus</i>	Squalo di Groenlandia	
<i>Alepocephalidae</i>	Alepocefalidi	
<i>Alepocephalus Bairdii</i>	Alepocefalo	
<i>Alepocephalus rostratus</i>	Alepocefalo	
<i>Aphanopus carbo</i>	Pesce sciabola nero	
<i>Argentina silus</i>	Argentina	
<i>Beryx spp.</i>	Berici	
<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Granchio rosso di fondale	
<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimera	
<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Chimera	
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Chimera atlantica	
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere	
<i>Epigonus telescopus</i>	Re di triglie nero	x
<i>Helicolenus dactilopterus</i>	Scorfano di fondale	
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	x
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere	
<i>Molva dypterygia</i>	Molva azzurra	
<i>Mora moro</i>	Mora	
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu	
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone	
<i>Phycis blennoides</i>	Musdea bianca	
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale	

<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	
<i>Cataetys laticeps</i>		
<i>Hoplosthetus mediterraneus</i>	Pesce specchio	
<i>Macrouridae</i> diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>	Granatieri (pesci ratti) diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>	
<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tirsite musolungo	
<i>Notocanthus chemnitzii</i>	Notacanto spinoso	
<i>Raja fyllae</i>	Razza rotonda	
<i>Raja hyperborea</i>	Razza	
<i>Raja nidarosiensis</i>	Razza norvegese	
<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Scorfano di acque profonde	

Sezione 2: Specie regolamentate anche nell'ambito della NEAFC

<i>Brosme brosme</i>	<i>Brosmio</i>	
<i>Conger conger</i>	<i>Grongo</i>	
<i>Lepidopus caudatus</i>	Pesce sciabola	
<i>Lycodes esmarkii</i>	Licode maggiore	
<i>Molva molva</i>	<i>Molva</i>	
<i>Sebastes viviparus</i>	Scorfano atlantico	

Emendamento

Allegato I

Sezione 1: Specie di acque profonde

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>	<u>Specie più vulnerabile (x)</u>	<u>Applicazio ne differita dell'articol o 4, paragrafo 2, lettera c)</u>
<i>Centrophorus granulosus</i>	Sagrì	x	
<i>Centrophorus squamosus</i>	Sagrì atlantico	x	
<i>Centroscyllium fabricii</i>	Pescecan nero	x	
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Pailona	x	
<i>Centroscymnus crepidater</i>	Squalo musolungo	x	
<i>Dalatias licha</i>	Zigrino	x	
<i>Etmopterus princeps</i>	Pesce diavolo maggiore	x	
<i>Apristuris spp</i>	Gattuccio		
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Squalo serpente		
<i>Deania calcea</i>	Squalo becco d'uccello		
<i>Galeus melastomus</i>	Boccanera		
<i>Galeus murinus</i>	Gattuccio islandese		
<i>Hexanchus griseus</i>	Squalo capopiatto	x	
<i>Etmopterus spinax</i>	Sagrì nero		
<i>Oxynotus paradoxus</i>	Pesce porco atlantico		
<i>Scymnodon ringens</i>	Cagnolo atlantico		
<i>Somniosus microcephalus</i>	Squalo di Groenlandia		

<i>Alepocephalidae</i>	Alepocefalidi		
<i>Alepocephalus Bairdii</i>	Alepocefalo		
<i>Alepocephalus rostratus</i>	Alepocefalo		
<i>Aphanopus carbo</i>	Pesce sciabola nero		
<i>Argentina silus</i>	Argentina		
<i>Beryx spp.</i>	Berici		
<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Granchio rosso di fondale		x
<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimera		x
<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Chimera		x
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Chimera atlantica		x
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere		
<i>Epigonus telescopus</i>	Re di triglie nero	x	
<i>Helicolenus dactilopterus</i>	Scorfano di fondale		
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	x	
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere		
<i>Molva dypterigia</i>	Molva azzurra		
<i>Mora moro</i>	Mora		x
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu		x
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone		
<i>Phycis blennoides</i>	Musdea bianca		
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale		
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero		
<i>Cataetyx laticeps</i>			x
<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Pesce specchio		x
<i>Macrouridae</i>	Granatieri (pesci ratti)		
diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>	diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>		
<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tirsite musolungo		
<i>Notacanthus chemnitzii</i>	Notacanto spinoso		
<i>Raja fyllae</i>	Razza rotonda		x
<i>Raja hyperborea</i>	Razza		
<i>Raja nidarosiensis</i>	Razza norvegese		
<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Scorfano di acque profonde		
Sezione 2: Specie regolamentate anche nell'ambito della NEAFC			
<i>Lepidopus caudatus</i>	Pesce sciabola		x
<i>Lycodes esmarkii</i>	Licode maggiore		
<i>Sebastes viviparus</i>	Scorfano atlantico		

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione garantisce che i dati siano raccolti tempestivamente, in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, e che siano precisi, affidabili ed esaustivi.

**Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. La Commissione garantisce la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e li rende pubblicamente disponibili, salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessarie un'adeguata protezione e riservatezza, a condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni.

**Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II bis

Valutazioni d'impatto di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Le valutazioni d'impatto che stabiliscono le attività di pesca in acque profonde di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riguardano, tra l'altro:

1. il tipo di pesca praticato, compresi la nave e i tipi di attrezzi, le zone di pesca e la forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, ciascuna delle specie bersaglio e le eventuali specie oggetto di catture accessorie, i livelli di sforzo di pesca e la durata delle attività di pesca;

2. le migliori informazioni scientifiche disponibili sullo stato attuale degli stock ittici e le informazioni di base su ecosistemi e habitat nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i successivi cambiamenti;

3. l'identificazione, la descrizione e la mappatura degli ecosistemi marini vulnerabili noti o probabili all'interno della zona di pesca;

4. i dati e i impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e una valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;

5. l'identificazione, la descrizione e la valutazione della frequenza, dell'entità e della durata dei probabili effetti delle operazioni di pesca, compresi quelli cumulativi delle attività di pesca, in particolare sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle risorse alieutiche a bassa produttività nella zona di pesca;

6. le misure di mitigazione e di gestione proposte, intese a prevenire gli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche a bassa produttività, e le misure finalizzate al monitoraggio degli effetti delle operazioni di pesca.

MOTIVAZIONE

Dato che gli stock ittici demersali sulla piattaforma continentale hanno iniziato a diminuire a causa della pesca eccessiva e di pratiche non sostenibili, il settore della pesca ha cominciato a studiare come si possa pescare più lontano e a maggiore profondità. La pesca in acque profonde nell'Atlantico nord-orientale si è sviluppata rapidamente alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, in larga misura a causa di questa tendenza.

In generale sono considerate specie di acque profonde quelle che vivono a profondità superiori a 400 metri. Gli stock ittici di acque profonde presentano caratteristiche biologiche distinte. Esse sono in genere caratterizzate da una crescita lenta e da una vita di lunga durata (alcune specie vivono più di 100 anni), da una maturità tardiva, molte di queste si possono riprodurre solo una volta passati i 30 anni di età, nonché da una bassa fecondità. Queste caratteristiche le rendono particolarmente vulnerabili alla pressione esercitata dalla pesca e fanno sì che la ricostituzione di molti stock già depauperati possa richiedere molto tempo o anche risultare impossibile.

La pesca in acque profonde nell'Atlantico nord-orientale è caratterizzata da due pratiche di pesca molto diverse: da un lato, vi sono le flotte costiere tradizionali dedite alla pesca col palangaro in Portogallo e, dall'altro lato, grandi pescherecci "nomadi" con reti da traino che battono prevalentemente bandiera francese e spagnola. In totale le specie di acque profonde rappresentano circa l'1% degli sbarchi in provenienza dall'Atlantico nord-orientale.

La pesca in acque profonde si è sviluppata ed espansa principalmente prima che fossero disponibili informazioni sufficienti relative allo status degli stock di pesci di acque profonde, al livello dei rigetti e o delle catture accidentali o agli impatti sull'ecosistema marino causati da tale attività di pesca.

Fino al 2003 la pesca in acque profonde risultava prevalentemente non regolamentata nell'UE e non era stata stabilita alcuna misura di accompagnamento. Tale situazione ha portato al verificarsi di una "gara a chi pesca di più", causando nel giro di pochi anni il depauperamento di taluni stock di acque profonde. L'esempio più triste è costituito dalla pesca professionale del pesce specchio atlantico in Irlanda, che ebbe inizio nel 2000 quale pesca non soggetta a contingente, fondata in gran parte sull'apporto di finanziamenti pubblici. Il boom e il fallimento rapidi di molte attività di pesca in acque profonde si sono registrati rispettivamente nel momento in cui gli sbarchi hanno raggiunto un picco nel 2002 e quando, nel 2005, la maggior parte dei pescherecci hanno fatto fallimento e sono stati costretti a interrompere le attività di pesca in ragione del depauperamento degli stock. Gran parte della zona di pesca del pesce specchio atlantico presso il Banco del Porcupine è chiusa dal gennaio 2005 e il totale ammissibile di catture di tale specie è ancora oggi fissato a zero, sia nelle acque dell'UE che in quelle internazionali.

Nel 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2347/2002 che stabilisce un regime di accesso specifico per i pescherecci che esercitano attività di pesca in acque profonde e che comprende quattro elementi: limitazione della capacità, raccolta di dati, gestione dello sforzo e controllo. Sfortunatamente, il regolamento che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde non è riuscito a garantire una sostenibilità economica e ambientale della pesca in acque profonde nell'Atlantico nord-orientale. Come riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione COM(2007)0030, talune misure stabilite nel regolamento relativo all'accesso alla pesca di stock di acque profonde sono inadeguate, in particolare il campo di applicazione del regolamento è troppo ampio, è rigido e manca di orientamenti dettagliati per controllare le attività di pesca come pure di procedure chiare per la notifica dei dati relativi agli ecosistemi marini vulnerabili. Inoltre, molte misure sono state altresì attuate in modo scorretto e non sono pertanto riuscite a tutelare gli stock di acque profonde. La Commissione ha altresì riconosciuto che "numerosi stock di acque profonde hanno una produttività così bassa che i livelli di sfruttamento sostenibili sono troppo esigui per consentire un'attività di pesca economicamente redditizia"¹.

In risposta a tali lacune, la Commissione ha formulato una proposta che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002.

La proposta si prefigge di risolvere i **principali problemi riguardanti tale pesca**, ovvero:

- l'elevata vulnerabilità degli stock di acque profonde;

- la mancanza di dati relativi agli stock di acque profonde:

I dati disponibili sugli stock di acque profonde sono insufficienti e non permettono quindi agli scienziati di valutare pienamente lo stato degli stock, né in termini di entità assoluta della popolazione né in termini di mortalità per pesca. La mancanza di dati relativi ai rigetti, la profondità di pesca, la longevità nonché la crescita lenta non permettono nemmeno di strutturare lo stock in classi di età. Tuttavia, benché la maggior parte degli stock di acque profonde sia ancora classificato come "stock di cui si dispone di dati limitati", il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) afferma che lo sfruttamento della maggioranza degli stock di acque profonde va al di là dei limiti biologici di sicurezza;

- l'impatto sui sistemi marini vulnerabili:

La pesca con reti a strascico distrugge habitat bentonici insostituibili, i quali rappresentano le fonti primarie di biodiversità nelle acque profonde, come ad esempio i coralli e le spugne. Resta in gran parte sconosciuta l'entità dei danni che decenni di pesca a strascico hanno provocato agli ecosistemi marini vulnerabili. Inoltre va notato che i fondali dove sono presenti spugne nell'Atlantico nord-orientale non hanno beneficiato di alcuna misura di protezione e che, sebbene si rilevino molti casi di coralli e spugne pescati con reti a strascico nell'ambito della pesca commerciale, scarseggiano le testimonianze che forniscono informazioni precise

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Esame della gestione degli stock di acque profonde, COM(2007)0030, pag. 10.

sulla quantità. In effetti, è probabile che nel corso della pesca con reti a strascico si conservi solo una piccola parte di coralli e spugne in ragione della loro fragilità.

- elevati livelli delle catture accessorie:

La pesca a strascico di specie di acque profonde provoca livelli di catture accidentali medio-alti. Secondo le stime, i tassi di catture accidentali nelle attività di pesca con reti a strascico prese in considerazione rappresentano in media tra il 20 e il 30% del peso¹, ma possono superare il 50%.

Gli elementi fondamentali introdotti nell'attuale proposta della Commissione comprendono:

- una netta distinzione delle autorizzazioni di pesca tra le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde e quelle che effettuano la pesca di specie in acque profonde quale cattura accessoria, al fine di assicurare che le misure si focalizzino sulla parte della flotta più pertinente per la pesca in acque profonde.

- un blocco dell'impronta della pesca e un'introduzione dell'obbligo di eseguire una valutazione d'impatto scientifica che indichi la mancanza di considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili prima che venga rilasciata un'autorizzazione ad espandere le attività di pesca oltre l'area dove hanno attualmente luogo.

- una graduale eliminazione in due anni degli attrezzi da pesca più dannosi per gli ecosistemi in acque profonde, segnatamente le reti a strascico e quelle da posta ancorate.

Il relatore sostiene pienamente la proposta della Commissione in quanto può garantire la sostenibilità degli stock ittici di acque profonde sfruttati ai fini commerciali e delle specie di acque profonde oggetto di cattura accessoria nonché prevenire considerevoli impatti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili. Il progetto di relazione si prefigge di rafforzare la proposta della Commissione nei principali ambiti in appresso:

- Identificazione delle specie di acque profonde e delle specie più vulnerabili.

Data la vulnerabilità degli stock di acque profonde, la relazione chiede che ogni due anni venga effettuata una revisione dell'elenco delle specie di acque profonde, anche per quanto concerne la designazione delle specie più vulnerabili per integrare le nuove informazioni scientifiche e assicurare che le misure adottate siano aggiornate e appositamente concepite per garantire la sostenibilità di tali specie.

- Identificazione e protezione degli ecosistemi marini vulnerabili.

In considerazione dell'elevata importanza in termini di biodiversità e di fragilità degli ecosistemi marini vulnerabili (EMV), la relazione chiede la mappatura delle aree dove ci sono o potrebbero esserci ecosistemi marini vulnerabili e chiede la chiusura di queste aree alla pesca con attrezzi di fondo. Tali aree potrebbero essere riaperte alla pesca con attrezzi di fondo qualora venissero adottate adeguate misure di gestione e conservazione che garantiscano la prevenzione di effetti negativi sugli EMV o qualora una valutazione d'impatto dimostri che non sono presenti EMV. Tale misura è in linea con i requisiti stabiliti dalle

¹ ICES advice 2010 Book 9, chapter 9.4.15.2 Advice on roundnose grenadier.

risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 61/105 e n. 64/72 nonché dal regolamento n. 734/2008 ed è considerata dagli scienziati e dall'industria della pesca una delle misure più efficaci per proteggere gli EMV.

- Una definizione di profondità a 400 metri delle attività di pesca che si considerano volte alla cattura di specie di acque profonde.

L'emendamento si prefigge di garantire che tutte le aree interessate dalla possibile presenza sia di aggregazioni di specie che di ecosistemi di acque profonde vulnerabili rientrino effettivamente nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò è in linea con quanto stabilito dal CIEM, che definisce le acque profonde quali acque di profondità superiore ai 400 metri.

- La realizzazione di una valutazione annuale della capacità della flotta da parte degli Stati membri.

Ciò è in linea con la posizione del Parlamento sul regolamento di base della politica comune della pesca e costituisce uno strumento efficace per garantire che la capacità di pesca non venga aumentata.

- L'obbligo di registrare e notificare tutte le catture delle specie di acque profonde.

La relazione introduce l'obbligo di notificare tutte le catture delle specie di acque profonde, indicando la composizione, il peso e le dimensioni delle specie, se sono soggette a un'autorizzazione di pesca speciale o meno, al fine di migliorare i dati disponibili relativi agli stock di acque profonde e le successive misure di gestione adottate, le quali devono essere notificate in tempo reale, ove possibile, per consentire miglioramenti nella gestione in tempo reale.

- L'obbligo di eseguire una valutazione d'impatto prima del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni di pesca per gli attrezzi di fondo destinati alla cattura di specie di acque profonde.

La relazione comprende l'introduzione graduale, due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento in questione, dell'obbligo per gli Stati membri di valutare che le attività di pesca non abbiano notevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini prima che venga rilasciata o rinnovata l'autorizzazione di pesca. Questa misura è fondamentale dato che gli EMV sono stati ripetutamente catturati nelle aree in cui hanno attualmente luogo le attività di pesca e tali valutazioni sono preziose per individuare e proteggere le zone di coltura, di deposito delle uova e di alimentazione come pure quelle dove si aggregano le specie vulnerabili.

- Assistenza finanziaria a favore di un passaggio ad attrezzi da pesca più sostenibili.

La presente relazione precisa che i pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate dovrebbero poter beneficiare dei finanziamenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca affinché cambino i loro attrezzi da pesca, apportino le relative modifiche e beneficino della formazione necessaria. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha affermato più volte che "l'impatto delle reti a strascico è di gran lunga più dannoso per il fondale marino di quello degli attrezzi statici" e, in base a quanto emerso da una recente relazione dell'IFREMER, il numero di specie catturate con reti a strascico in acque profonde arriverebbe a 144¹. Il passaggio dalle reti a strascico e quelle da

¹ Relazione dell'IFREMER, Fauconnet et al., Observations à bord des navires de pêche Bilan

posta ancorate ai palangari per la cattura di stock ittici di acque profonde costituisce un cambiamento a favore di una pesca più sostenibile. In particolare a favore di una pesca più sostenibile dal punto di vista economico (dato che la pesca con i palangari in acque profonde sembra essere più redditizia e genera costi operativi inferiori, in quanto le reti a strascico richiedono un consumo di carburante di sei volte superiore), dal punto di vista sociale (dato che la pesca con i palangari è caratterizzata da un'intensità di manodopera ben più alta, comportando quindi nuove opportunità occupazionali) e dal punto di vista ambientale (in quanto ha un impatto manifestamente inferiore sull'ambiente marino).

de l'échantillonnage 2010 Section 1.2. “CHALUTIERS À ESPÈCES PROFONDES TOUTES ZONES”, dicembre 2001.

21.3.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002
(COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))

Relatore per parere: Anna Rosbach

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale nonché disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (2012/0179 (COD)) è potenzialmente in grado di prevenire effetti nefasti per gli ecosistemi marini vulnerabili e ripristinare il livello di popolazione delle specie ittiche di acque profonde.

Le acque profonde sono aree caratterizzate da un'elevata biodiversità nonché dalla presenza di specie e habitat unici e straordinari. Secondo quanto recentemente riportato dagli osservatori dell'Istituto nazionale di ricerca marina francese (IFREMER), il numero di specie catturate con reti a strascico in acque profonde arriverebbe a 144. Molte specie ittiche di acque profonde sono caratterizzate da una crescita lenta, da una vita lunga, da una scarsa fecondità e da una riproduzione relativamente tardiva. Le conoscenze sulle caratteristiche biologiche e degli stadi vitali della stragrande maggioranza delle specie catturate da pescherecci dell'UE nelle acque profonde di quest'ultima e nelle aree di alto mare dell'Atlantico nord-orientale sono estremamente limitate, ma nella maggior parte dei casi è riconosciuta la particolare vulnerabilità all'impatto della pesca. La cattura di gran parte delle specie in questione risulta tuttora non regolamentata nell'ambito della normativa dell'UE in vigore.

La maggior parte delle specie di acque profonde è pescata con l'ausilio di reti a strascico, una tecnica di pesca che danneggia gli ecosistemi bentonici delle acque profonde a causa del trascinamento per il fondale marino di lamiere d'acciaio nonché di cavi e reti pesanti. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) riconosce che, se da un lato tutti

gli attrezzi che prevedono un contatto con il fondo possono incidere sugli ecosistemi bentonici delle acque profonde, "l'impatto delle reti a strascico è notevolmente più dannoso per il fondale marino rispetto a quello degli attrezzi statici"¹. La ricerca scientifica intrapresa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)² è tra quelle che riconoscono la pesca a strascico come la più grande minaccia per gli ecosistemi di acque profonde costituiti da coralli e spugne³.

La proposta della Commissione che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale nonché disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (2012/0179 (COD)) potrebbe evitare ulteriori effetti negativi per gli ecosistemi marini vulnerabili e ripristinare il livello di popolazione delle specie ittiche di acque profonde.

Il presente parere sostiene in modo inequivocabile la graduale abolizione dell'utilizzo di attrezzi di fondo distruttivi facendo riferimento a una serie di accordi internazionali, in particolare alle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) e 66/68 (2011) sulla gestione della pesca nelle acque profonde di aree di alto mare⁴, prevedendo per i pescatori un termine di un anno per il passaggio a tecniche di pesca o attrezzi alternativi.

Per quanto riguarda i pescherecci dell'UE che operano in aree di alto mare non regolamentate, va rilevato che il regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio ha già integrato la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/105 nel diritto dell'UE, al fine di migliorare le condizioni di accesso alla pesca di fondo per i pescherecci dell'Unione che operano in alto mare in aree non regolamentate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da accordi multilaterali di pesca. Il presente parere aggiorna le condizioni di accesso agli stock ittici di acque profonde per i pescherecci dell'UE operanti nelle acque dell'Unione e nelle aree di alto mare dell'Atlantico nord-orientale integrando le summenzionate risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Esso fissa inoltre i criteri per la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla pesca in acque profonde nel rispetto delle norme internazionali, identificando gli ecosistemi marini vulnerabili e gli effetti nefasti stabiliti sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e successivamente adottati dalla commissione pesca della stessa FAO nonché approvati dall'Assemblea generale dell'ONU che li ha integrati nelle proprie risoluzioni 64/72 e 66/88⁵.

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza per l'ambiente alla luce della vulnerabilità delle popolazioni ittiche di acque profonde e degli habitat bentonici che subiscono le

¹ Richiesta della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) di valutare l'utilizzo e la qualità dei dati rilevati dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), parere ICES 2007, volume 9, pag. 30.

² A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow e J.M. Roberts, Cold-water coral reefs, UNEP- WCMC, Cambridge, Regno Unito, 2004.

³ M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter e J.M. Roberts, Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity, in "UNEP -WCMC Biodiversity Series" n. 32, UNEP-WCMC, Cambridge, Regno Unito, 2010.

⁴ Orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, Roma, 2008.

⁵ Orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, Roma, 2008.

conseguenze delle attività di pesca nella regione. L'obbligo di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto della pesca di fondo in alto mare rappresenterebbe, tra l'altro, un fondamentale contributo in vista del conseguimento non solo di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino ma anche degli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità legati alla pesca.

Il parere comprende infine diversi emendamenti aggiuntivi funzionali a un allineamento della proposta della Commissione con le disposizioni del trattato di Lisbona, il quale, all'articolo 11 del TFUE, stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, **e l'articolo 191,**

Motivazione

Per la revisione del regime di accesso alle acque profonde, che comprende anche la gestione degli ecosistemi marini vulnerabili, è importante porre l'accento sull'articolo 191 del TFUE in quanto fondamento della politica dell'Unione in materia di ambiente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'articolo 11 del TFUE prevede

che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente debbano essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, anche per quanto concerne la conservazione della pesca in acque profonde, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

L'emendamento garantisce la conformità al diritto primario dell'Unione, il quale, all'articolo 11 del TFUE, stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione ambientale nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde.

Emendamento

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde. ***Inoltre, l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida per quanto riguarda la creazione e l'attuazione di misure di buona governance per la gestione sostenibile della pesca in acque profonde, adoperandosi nelle sedi internazionali e conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della FAO adottate nel presente regolamento.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'Unione prende atto, in particolare, del paragrafo 83, lettera a), della risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dei paragrafi 119, lettera a), e 120 della risoluzione 64/72 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che invitano gli Stati di bandiera a non autorizzare le attività di pesca di fondo fino a quando queste risoluzioni non siano state pienamente attuate, compreso il requisito di valutare, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili, se le singole attività di pesca di fondo possano avere effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La capacità dei pescherecci titolari di permessi di pesca in acque profonde è limitata dal 2002 alla capacità aggregata di tutti i pescherecci che abbiano pescato più di dieci tonnellate di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde in uno qualsiasi degli anni 1998, 1999 o 2000. La valutazione della Commissione ha concluso che questo massimale di capacità non ha avuto un effetto positivo significativo. In base all'esperienza passata e all'assenza di dati precisi in numerosi tipi di pesca in acque profonde, risulta inadeguato gestire questo tipo di pesca ricorrendo unicamente ai limiti di

sforzo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde con altri attrezzi di fondo non devono estendere la portata delle operazioni consentite in base alla loro autorizzazione nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che non si possa accertare che tale espansione non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde con altri attrezzi di fondo non devono estendere la portata delle operazioni consentite in base alla loro autorizzazione nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che non si possa accertare che tale espansione non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili. ***Le valutazioni d'impatto realizzate a tal fine devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo 47 degli Orientamenti internazionali della FAO del 2008 sulla gestione della attività di pesca d'altura.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Data la natura mista della maggior parte dei tipi di pesca in acque profonde, le possibilità di pesca per la pesca in acque profonde dovrebbero essere stabilite in modo da garantire la conservazione a lungo termine delle specie più vulnerabili catturate nel settore di pesca in questione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) ***I pareri scientifici indicano inoltre che i limiti dello sforzo di pesca costituiscono uno strumento adeguato*** per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde. Tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti nel settore *delle* acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da ciascun tipo di pesca, ***è opportuno che i limiti dello sforzo di pesca sostituiscano i limiti di cattura solo quando esistano garanzie che esse sono adattate a*** tipi di pesca specifici.

Emendamento

(13) ***Tenendo presente la mancanza di dati esatti per quanto riguarda i tipi di pesca in acque profonde e il carattere misto della maggior parte degli stessi, i limiti dello sforzo di pesca dovrebbero essere unicamente utilizzati in combinazione con i limiti di cattura*** per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde. Tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti nel settore *delle* acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da ciascun tipo di pesca, ***è necessario adattare i*** limiti dello sforzo di pesca ***ai*** tipi di pesca specifici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Un gran numero di specie viene catturato nelle attività di pesca in acque profonde, comprese specie vulnerabili di squali pelagici. Nell'ambito della pesca in acque profonde sarebbe opportuno introdurre un obbligo di sbarco di tutte le specie ittiche e non ittiche. Tale obbligo potrebbe contribuire notevolmente a rimediare all'attuale mancanza di dati relativi a tale settore e a meglio comprendere il suo impatto sull'ampia varietà di specie catturate.

Emendamento 10
Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde deve essere revocata alle navi che non rispettano le misure di conservazione ***pertinenti***.

Emendamento

(17) L'autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde deve essere revocata alle navi che non rispettano le ***pertinenti*** misure di ***gestione***, conservazione ***e raccolta di dati***.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di precisare le misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo annuo qualora tali limiti non vengano adottati dagli Stati membri o se le misure da essi adottate non sono ritenute compatibili con gli obiettivi del presente regolamento o risultano insufficienti rispetto agli obiettivi indicati nel medesimo.

Emendamento

(19) Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di ***modificare i criteri che determinano l'appartenenza alla categoria di attività di pesca in acque profonde, in modo tale da tenere conto delle trasformazioni nei modelli di sfruttamento degli Stati membri e delle nuove informazioni scientifiche sulla struttura degli stock e la distribuzione delle specie di acque profonde. Alla Commissione dovrebbe essere attribuito un analogo potere per quanto concerne la modifica delle condizioni applicabili alle quantità ammesse per lo sbarco e il trasbordo da parte di pescherecci sprovvisti di autorizzazione per la pesca in acque profonde, laddove ciò sia necessario per tenere conto delle trasformazioni nei modelli di sfruttamento degli Stati membri e per*** precisare le misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo annuo qualora tali limiti non vengano adottati dagli Stati membri o se le misure da essi adottate non sono ritenute

compatibili con gli obiettivi del presente regolamento o risultano insufficienti rispetto agli obiettivi indicati nel medesimo.

Motivazione

L'emendamento riflette i nuovi atti delegati proposti dal relatore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – alinea – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantire lo sfruttamento **sostenibile delle specie di** acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

Emendamento

a) garantire **la gestione e** lo sfruttamento **sostenibili della pesca in** acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – alinea – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) prevenire effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock ittici in acque profonde;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera d

Testo della Commissione

(d) "specie di acque profonde": le specie di cui all'allegato I;

Emendamento

d) "specie di acque profonde": le specie di cui all'allegato I, **il quale contiene un elenco indicativo e non esaustivo, nonché**

**altre specie riconosciute come specie di
acque profonde secondo il parere
dell'organismo scientifico consultivo;**

Motivazione

L'elenco di cui all'allegato I, che comprende anche le specie più vulnerabili contrassegnandole con una "x" nella terza colonna della tabella, dovrebbe essere indicativo e non esaustivo per permetterne l'aggiornamento periodico sulla base di solidi pareri scientifici. La definizione di "specie più vulnerabili" dovrebbe essere basata su pareri scientifici e riconosciuti a livello internazionale come la lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della Natura (IUCN) e il paragrafo 14 degli Orientamenti della FAO.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "specie più vulnerabili": le specie di acque profonde indicate nella terza colonna ("Specie più vulnerabile (x)") della tabella di cui all'allegato I;

Emendamento

e) "specie più vulnerabili": le specie di acque profonde **che sono vulnerabili, minacciate o gravemente minacciate secondo i criteri della lista rossa dell'IUCN, specie rare o specie che un organismo scientifico consultivo ha definito altamente esposte al depauperamento o per le quali l'organismo stesso ha raccomandato di ridurre al minimo o eliminare completamente le catture accessorie. Tali specie sono tutte incluse** nella terza colonna ("Specie più vulnerabile (x)") della tabella di cui all'allegato I. **Tutte le specie di squali pelagici rientrano in questa categoria;**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettere j bis (nuova) e j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) "effetti nefasti": quelli definiti e descritti ai paragrafi da 17 a 20 degli Orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2008;

j ter) "ecosistemi marini vulnerabili": ecosistemi marini che soddisfano i criteri stabiliti dal paragrafo 42 degli Orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008;

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In linea con la lista rossa dell'IUCN, l'elenco delle specie di cui all'allegato I, anche per quanto concerne quelle individuate come "specie più vulnerabili" ai sensi del paragrafo 2, lettera e), sarà oggetto di revisione da parte della Commissione ogni due anni mediante atti delegati conformemente all'articolo 20.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Identificazione e protezione degli ecosistemi marini vulnerabili

- 1. Gli Stati membri si avvalgono delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, anche in materia di biogeografia, per identificare le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili. L'organismo scientifico consultivo intraprende inoltre una valutazione dei luoghi in cui esistono ecosistemi marini vulnerabili noti o probabili nelle aree e profondità in cui potrebbe essere autorizzata la pesca di specie di acque profonde.**
- 2. Laddove, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, siano state identificate le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, gli Stati membri e l'organismo scientifico consultivo ne informano tempestivamente la Commissione.**
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione procede alla chiusura delle aree in questione a titolo provvisorio fino all'adozione di misure di conservazione e gestione volte a prevenire effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.**
- 4. Fino all'adozione di dette misure di conservazione e gestione le aree in oggetto rimangono chiuse alla pesca di fondo.**
- 5. Gli Stati membri danno attuazione alle citate chiusure senza indugio, dandone immediatamente comunicazione alla**

Commissione e ai pescherecci di competenza. Le chiusure saranno applicabili alla totalità dei pescherecci dell'Unione.

6. Le aree chiuse saranno riaperte alle attività di pesca se l'organismo scientifico consultivo fornisce la prova dell'assenza di ecosistemi marini vulnerabili al loro interno oppure in caso di adozione di misure, accertata dalla Commissione, in grado di garantire la prevenzione di effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Motivazione

L'emendamento integra nel regolamento gli obblighi introdotti dal paragrafo 83, lettera c), della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/105 e dal paragrafo 119, lettera b), della risoluzione 64/72 nonché dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettere c e c bis (nuova)

Testo della Commissione

(c) il capitano della nave registra nel giornale di bordo una percentuale di specie di acque profonde pari o superiore al 10% del peso totale delle catture **della** giornata di pesca **interessata**.

Emendamento

c) il capitano della nave registra nel giornale di bordo una percentuale di specie di acque profonde pari o superiore al 10% del peso totale delle catture **nel corso di una qualsiasi** giornata di pesca **oppure attività di pesca che portano alla cattura e alla conservazione a bordo, per ogni anno civile, di oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde, oppure**
c bis) il peschereccio utilizza attrezzi di fondo a profondità pari o superiore a 200 metri.

Motivazione

L'emendamento garantisce che la pesca di fondo in tutte le aree interessate dalla possibile presenza sia di specie che di ecosistemi di acque profonde "vulnerabili" rientri nell'ambito di

applicazione del regolamento. La soglia introdotta dall'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), semplifica il controllo e l'applicazione del regolamento, alla luce del fatto che con i sistemi di controllo via satellite (SCP) dovrebbe essere relativamente semplice monitorare le profondità interessate da attività di pesca in contrapposizione alla percentuale di specie di acque profonde oggetto di catture accessorie. Secondo la FAO si considerano acque profonde quelle con una profondità superiore ai 200 metri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I criteri che determinano l'appartenenza delle attività di cui al paragrafo 2 alla categoria della pesca in acque profonde possono essere modificati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 20 per tenere conto delle trasformazioni nei modelli di sfruttamento degli Stati membri e delle nuove informazioni scientifiche sulla struttura degli stock e la distribuzione delle specie di acque profonde.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare le condizioni applicabili alle quantità ammesse per lo sbarco e il trasbordo da parte di pescherecci sprovvisti di autorizzazione per la pesca in acque profonde, laddove ciò sia necessario per tenere conto delle trasformazioni nei modelli di sfruttamento degli Stati membri.

Emendamento 22
Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri effettuano annualmente valutazioni della capacità delle loro flotte relativamente alle specie di acque profonde e trasmettono i risultati alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. Le valutazioni della capacità includono un'analisi della capacità totale della flotta e il suo impatto sugli stock e l'ecosistema marino in generale. Esse comprendono inoltre un'analisi della redditività a lungo termine della flotta. Onde garantire l'approccio comune di tali valutazioni in tutti gli Stati membri, le valutazioni sono effettuate conformemente agli orientamenti della Commissione per una migliore analisi dell'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca. Le valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 23
Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte nonché di ciascuna delle specie bersaglio.

Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, ***compresi i suoi limiti***, del tipo ***e della quantità*** di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte nonché di ciascuna delle specie bersaglio.

Emendamento 24
Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 1° gennaio 2015 non è rilasciata alcuna autorizzazione di pesca per le specie in acque profonde in una zona che non sia stata previamente sottoposta a una valutazione d'impatto conformemente ai criteri di cui all'allegato II bis del presente regolamento. Le valutazioni d'impatto devono essere pubblicate e riviste da un organismo scientifico consultivo.

Emendamento 25
Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) prima di accordare un'autorizzazione, gli Stati membri verificano mediante i dati SCP di tali pescherecci, che le informazioni trasmesse ai sensi della lettera b) siano esatte. Se le informazioni fornite ai sensi della lettera b) non corrispondono ai dati SCP, l'autorizzazione non è accordata.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 e paragrafi da 2 bis a 2 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualsiasi autorizzazione di pesca rilasciata sulla base di una domanda effettuata a norma del paragrafo 1 precisa

2. Qualsiasi autorizzazione di pesca rilasciata ***nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*** sulla

gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di pesca prevista può essere estesa oltre la zona dell'attività di pesca esistente a condizione che lo Stato membro abbia valutato e documentato, sulla base di pareri scientifici, che una tale estensione non avrebbe effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

base di una domanda effettuata a norma del paragrafo 1 precisa gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di pesca prevista può essere estesa oltre la zona dell'attività di pesca esistente a condizione che lo Stato membro abbia valutato e documentato, sulla base di pareri scientifici, che una tale estensione non avrebbe effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili.

2 bis. Le autorizzazioni di pesca che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono rilasciate unicamente per le aree preventivamente assoggettate a valutazione d'impatto nel rispetto dei criteri di cui all'allegato III. La valutazione d'impatto è resa pubblicamente disponibile e sottoposta all'esame di un organismo scientifico consultivo. Sulla base delle eventuali raccomandazioni dell'organismo scientifico consultivo la Commissione può apportare rettifiche o miglioramenti alla valutazione oppure imporre agli Stati membri di provvedere in tal senso. La Commissione procede inoltre all'esame di tutte le valutazioni per tenere conto degli effetti (presi singolarmente, collettivamente e cumulativamente) e apporta o impone rettifiche o miglioramenti alle singole valutazioni d'impatto.

2 ter. La valutazione di cui al paragrafo 3 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. In caso di dubbi circa il carattere nefasto degli effetti negativi, tale carattere è presupposto dalle autorità competenti in riferimento agli effetti prospettati dai pareri scientifici.

2 quater. A partire dal terzo anno dall'entrata in vigore del regolamento, per tutte le autorizzazioni di pesca riguardanti le aree interessate dal paragrafo 2 è imposta, quale condizione per la concessione delle autorizzazioni stesse, la preventiva effettuazione di una valutazione d'impatto ai sensi del paragrafo 3.

2 quinquies. L'utilizzo di attrezzi di fondo è vietato nelle aree per le quali non è stata effettuata e resa disponibile un'apposita valutazione scientifica ai sensi del paragrafo 3.

2 sexies. Laddove la valutazione d'impatto dimostri l'assenza di rischi per gli ecosistemi marini vulnerabili, le attività di pesca di fondo sono permesse alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Motivazione

Pur mantenendo l'obbligo previsto dalla proposta della Commissione riguardante le valutazioni d'impatto per le nuove aree di pesca (che quindi esulano dall'impronta ecologica della pesca), l'emendamento prevede un periodo di due anni per la graduale introduzione dell'obbligo di effettuare valutazioni d'impatto nelle aree già interessate dalla pesca di fondo. Il testo integra i pertinenti paragrafi delle risoluzioni 61/105 e 64/72 dell'Assemblea generale dell'ONU nonché, nell'emendamento (nuovo) all'allegato III, i criteri per la realizzazione di valutazioni d'impatto in materia di pesca in acque profonde stabiliti a livello internazionale nell'ambito degli Orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di **due anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data,

Emendamento

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di **un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data,

le autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno né rilasciate né rinnovate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento **compatibile con** il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione.

le autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno né rilasciate né rinnovate.

Emendamento

1. Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento **che garantisca che le popolazioni di specie di acque profonde siano mantenute o ripristinate al di sopra dei livelli che permettano di produrre** il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento **compatibili con** il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

(a) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili permettono di determinare tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca, le possibilità di pesca per il periodo di

Emendamento

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento **in grado di garantire che le popolazioni delle specie di acque profonde siano mantenute o ripristinate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere** il rendimento massimo sostenibile **entro il 2015**, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

a) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili permettono di determinare tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca, le possibilità di pesca per il periodo di

gestione della pesca in questione non **possono** essere fissate a un livello superiore a tali tassi;

(b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, non **possono** essere concesse possibilità di pesca per il tipo di pesca in questione.

gestione della pesca in questione non **devono** essere fissate a un livello superiore a tali tassi;

b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, non **devono** essere concesse possibilità di pesca per il tipo di pesca in questione.

c) le misure di gestione, anche per quanto concerne le possibilità di pesca relative alle specie bersaglio nell'ambito della pesca multispecifica, sono concepite e introdotte con l'obiettivo di impedire le catture accessorie di esemplari delle specie più vulnerabili e di garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le altre specie interessate dalla pesca; nonché

d) sono adottate disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare; tali disposizioni sono finalizzate allo sbarco della totalità delle specie, ittiche e non, detenute a bordo, salvo che ciò sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca.

Motivazione

Emendamento proposto sulla base delle ultime conoscenze e dei pareri più recenti del CIEM su determinati tipi di pesca di fondo, che rappresentano una commistione di tecniche, nell'ambito dei quali viene catturato un elevato numero di specie non bersaglio note, in alcuni casi, come altamente vulnerabili all'impatto della pesca, con particolare riferimento a diverse specie di squali che vivono nelle acque profonde dell'Atlantico nord-orientale riconosciute come minacciate o in pericolo d'estinzione dal gruppo di specialisti in materia dell'IUCN. L'emendamento garantisce inoltre la coerenza con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della proposta della Commissione e fa riferimento alla necessità di proteggere e gestire altre specie diverse da quelle ittiche come i coralli e le spugne.

Emendamento 30
Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) non è attribuita alcuna possibilità di pesca per la pesca selettiva o le catture accessorie di specie in acque profonde ritenute più vulnerabili, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 31
Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le possibilità di pesca fissate per le specie di acque profonde tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e garantiscono la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Obbligo di sbarco di tutte le catture in acque profonde

Tutte le catture di specie ittiche e non ittiche effettuate da un peschereccio titolare di un'autorizzazione di cattura di specie di acque profonde sono trasportate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate nel giornale di bordo e sbarcate.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Capo III – Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Gestione mediante limiti dello sforzo di pesca

Emendamento

Limiti dello sforzo di pesca **e misure di accompagnamento**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Fissazione delle possibilità di pesca unicamente per mezzo di limiti dello sforzo di pesca

Emendamento

Limiti dello sforzo di pesca

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, può decidere di **passare dalla fissazione di** possibilità di pesca annuali per le specie di acque profonde sia in termini di limiti dello sforzo di pesca che di limiti di catture **alla sola fissazione di limiti dello sforzo di pesca riservati a determinati tipi di pesca.**

Emendamento

1. Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, può decidere di **fissare le** possibilità di pesca annuali per le specie di acque profonde sia in termini di limiti dello sforzo di pesca che di limiti di catture.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con **le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso dei due anni civili precedenti**.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con **i tassi di sfruttamento stabiliti conformemente all'articolo 10**.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto all'attrezzo regolamentato, alle specie bersaglio e alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; nonché

Emendamento

a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto all'attrezzo regolamentato, **al tipo e al numero di attrezzi autorizzati**, alle specie **e agli stock specifici** bersaglio e alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; nonché

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'unità dello sforzo di pesca da utilizzare ai fini della gestione.

Emendamento

b) l'unità dello sforzo di pesca **o la combinazione di unità** da utilizzare ai fini della gestione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i metodi e i protocolli per la sorveglianza e la notifica dei livelli di sforzo di pesca durante un periodo di gestione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove i limiti dello sforzo di pesca annuo abbiano sostituito i limiti di cattura a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, gli
Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

1. Gli Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) misure volte ad evitare un aumento della capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo;

a) misure volte ad evitare un aumento della capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo ***di cui all'articolo 11;***

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure volte **ad evitare un aumento delle** catture accessorie delle specie più vulnerabili nonché

Emendamento

b) misure volte **a prevenire le** catture accessorie **nella pesca in acque profonde, in particolare** delle specie più vulnerabili nonché

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione.

Emendamento

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione **e successivamente su base annuale.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, se del caso, i limiti di cattura o di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; **o**

Emendamento

a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, se del caso, i limiti di cattura o di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio;

b bis) mancata attuazione delle misure di accompagnamento ai sensi dell'articolo 12; o

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) mancato rispetto **dell'obbligo** di far salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento.

Emendamento

b) mancato rispetto **dei requisiti di raccolta di dati, compreso l'obbligo** di far salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafi da 2 a 5

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 3, paragrafo 2 bis, all'articolo 4, paragrafi 2 bis e 5 bis, e** all'articolo 13 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

3. La delega di potere di cui **all'articolo 3, paragrafo 2 bis, all'articolo 4, paragrafi 2 bis e 5 bis, e** all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, dell'articolo 4, paragrafi 2 bis e 5 bis, e** dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento riflette gli atti delegati proposti dal relatore.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Capo V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO V – CONFORMITA'

Articolo 20 – Sanzioni in caso di mancato rispetto da parte degli Stati membri

1. Il mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi previsti dal presente regolamento comporta:

- **il ritiro immediato delle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 per tutti i pescherecci dello Stato membro in questione; nonché**
- **l'interruzione o la sospensione dei pagamenti o l'applicazione di una rettifica finanziaria all'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito della politica comune per la pesca.**

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 restano applicabili fino a quando la Commissione ritenga che lo Stato membro interessato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

3. Le possibilità di pesca concesse a uno Stato inadempiente non sono riattribuite ad altri Stati membri né sono rivendicate

negli anni successivi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II bis

Le valutazioni d'impatto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, riguardano, tra l'altro:

- a) il tipo/i tipi di pesca praticati o previsti, comprese le tipologie di pescherecci e attrezzi, le aree di pesca, le specie bersaglio e quelle potenzialmente interessate da catture accessorie, i livelli di sforzo e la durata della pesca (piano di raccolta);***
- b) le migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato delle risorse alieutiche del momento e le informazioni di base su ecosistemi, habitat e comunità presenti nell'area di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i successivi cambiamenti;***
- c) l'identificazione, la descrizione e la mappatura degli ecosistemi marini vulnerabili (EMV) notoriamente o probabilmente presenti all'interno dell'area di pesca;***
- d) i dati e metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli impatti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e una valutazione delle incertezze nell'ambito delle informazioni presentate nella valutazione;***
- e) l'identificazione, la descrizione e la valutazione della frequenza, dell'entità e della durata dei probabili effetti, compresi quelli cumulativi delle attività interessate dalla valutazione degli EMV e delle risorse alieutiche a bassa produttività***

nell'area di pesca;

f) la valutazione del rischio legato ai probabili effetti derivanti da operazioni di pesca, al fine di identificare quelli potenzialmente nefasti (con particolare riferimento agli EMV e alle risorse alieutiche a bassa produttività), le misure di mitigazione e di gestione proposte intese a prevenire effetti nefasti sugli EMV e a garantire non solo la conservazione a lungo termine ma anche lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche a bassa produttività, nonché le misure finalizzate al monitoraggio degli effetti delle operazioni di pesca.

Motivazione

L'emendamento garantisce il rispetto, da parte dell'Unione, dell'impegno volto ad applicare gli Orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008, con una formulazione dell'allegato III identica a quella del paragrafo 47. Gli Orientamenti sono stati adottati nel 2008 e successivamente approvati dall'Assemblea generale dell'ONU con relativa integrazione nelle disposizioni sulla gestione della pesca di fondo contenute nelle sue risoluzioni 64/72 (2009) e 66/68 (2011). Si tratta quindi della norma negoziata e concordata a livello internazionale per la realizzazione di valutazioni d'impatto in materia di pesca di fondo in alto mare.

PROCEDURA

Titolo	Condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e abrogazione del regolamento (CE) n. 2347/2002						
Riferimenti	COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)						
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 11.9.2012						
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 22.11.2012						
Relatore per parere Nomina	Anna Rosbach 11.10.2012						
Esame in commissione	19.2.2013						
Approvazione	20.3.2013						
Esito della votazione finale	<table> <tr> <td>+: </td><td>58</td></tr> <tr> <td>–: </td><td>0</td></tr> <tr> <td>0: </td><td>1</td></tr> </table>	+:	58	–:	0	0:	1
+:	58						
–:	0						
0:	1						
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnich, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils						
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Julie Girling, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, James Nicholson, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt						
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ioan Enciu						

PROCEDURA

Titolo	Condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e abrogazione del regolamento (CE) n. 2347/2002			
Riferimenti	COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)			
Presentazione della proposta al PE	12.7.2012			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 11.9.2012			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ENVI 22.11.2012			
Relatore(i) Nomina	Kriton Arsenis 13.9.2012			
Esame in commissione	8.10.2012	21.3.2013	29.5.2013	18.6.2013
	18.9.2013			
Approvazione	4.11.2013			
Esito della votazione finale	+: –: 0:	19 0 4		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Diane Dodds, Jens Nilsson, Anna Rosbach, Antolín Sánchez Presedo			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jill Evans, Younous Omarjee			
Deposito	18.11.2013			